

NOTA TECNICA

**PROTEZIONE LEGALE 09/2011**  
**PATENTE**  
(modd. TUG55150 - TUG55166)

- PRODOTTO** **TUTELA LEGALE:** fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i propri interessi in caso di incidente stradale o di contestazione per violazioni del Codice della Strada.  
**PERDITE PECUNIARIE:** protegge dal rischio di dover sostenere dei costi imprevisti in caso di decurtazione di punti o di sospensione e ritiro della patente di guida.
- CHI ASSICURIAMO** Il titolare della patente di guida o il veicolo con targa identificata in polizza. Il datore di lavoro per i dipendenti e collaboratori identificati in polizza individualmente o per i veicoli con targa identificata in polizza in presenza delle condizioni previste.
- DOVE** Per fatti avvenuti in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

**Sezione TUTELA LEGALE**

- PER QUALI SPESE** Oneri, spese e competenze del legale incaricato dall'assicurato, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice.
- PER QUALI EVENTI** Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:
- a) **Difesa Penale per Violazioni del Codice della Strada:** per sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
  - b) **Ricorso per Violazioni del Codice della Strada:** per proporre opposizione o ricorso contro tutte le contestazioni per violazioni che comportano una decurtazione di punti.
  - c) **Ricorso per Sanzioni Amministrative Accessorie:** per proporre opposizione o ricorso contro tutte le contestazioni per violazioni del C.d.S. che comportano il ritiro o sospensione della patente di guida.
  - d) **Ricorso per Errata Variazione dei Punti:** per proporre ricorso nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
  - e) **Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL** nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde: **800.508.008.**
- QUANTO** Per caso assicurativo senza limite annuo:
- **€20.000** quando l'avvocato è scelto liberamente dall'assicurato;
  - **€50.000** quando l'assicurato delega la scelta dell'avvocato ad ARAG.

**Sezione PERDITE PECUNIARIE**

**INDENNITA' PATENTE BASE (Art. 23)**

**PER QUALI SPESE** Spese del corso di recupero dei punti e di revisione della Patente di Guida, attivati da una scuola guida regolarmente abilitata, liberamente scelta dall'Assicurato.

**PER QUALI EVENTI** Le garanzie sono operanti nei seguenti casi:  
a) **Indennità Autoscuola:** per frequentare un corso valido per recuperare i punti sottratti alla patente in conseguenza di sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada per fatti avvenuti in costanza di polizza.  
b) **Indennità Zero Punti:** per sostenere le spese necessarie per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti della patente, purché l'assicurato dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

**QUANTO** Per caso assicurativo senza limite annuo: **€1.000.**

**INDENNITA' PATENTE DIPENDENTI E COLLABORATORI (Art. 24)**

**PER QUALI SPESE** Indennizzo giornaliero forfettario del danno economico subito dal datore di lavoro in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della Patente di Guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore, quando la guida del veicolo è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività.

**PER QUALI EVENTI** La garanzia opera per tutti i casi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione di sospensione e ritiro della Patente di Guida, fatte salve le esclusioni espressamente previste nel normativo di polizza.  
Viene garantito il pagamento dell'importo convenuto per risarcire il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti (dipendenti o collaboratori) che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

**INDENNITA' CQC BASE (Art. 25)**

**PER QUALI SPESE** Spese del corso di recupero dei punti e di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, attivati da una scuola guida regolarmente abilitata, liberamente scelta dall'Assicurato.

**PER QUALI EVENTI** Le garanzie sono operanti nei seguenti casi:

- a) **Indennità Autoscuola:** per frequentare un corso valido per recuperare i punti sottratti alla CQC o ad altro Certificato di Abilitazione Professionale in conseguenza di sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada, per fatti avvenuti in costanza di polizza.
- b) **Indennità Zero Punti:** per sostenere le spese necessarie per l'esame di revisione della CQC o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti, purché l'assicurato dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

**QUANTO** Per caso assicurativo senza limite annuo: **€5.000.**

**INDENNITA' CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI (Art. 26)**

**PER QUALI SPESE** Indennizzo giornaliero forfettario del danno economico subito dal datore di lavoro in conseguenza dell'azzeramento dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, avvenuto a carico di un proprio dipendente o collaboratore che riveste mansioni che prevedono l'utilizzo di un veicolo a motore per cui è richiesta la certificazione predetta, quando la guida del veicolo è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività.

**PER QUALI EVENTI** La garanzia opera al momento dell'azzeramento dei punti della CQC o del CAP, fatte salve le esclusioni espressamente previste nel normativo di polizza. Viene garantito il pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, da parte di soggetti (dipendenti o collaboratori) che operano presso di esso, quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino al numero massimo di giorni previsto nel frontespizio di Polizza.

**“ESCLUSIONE ALCOOL” (Norma Aggiuntiva A)**

**PER QUALI EVENTI** **Sconto del 35%** applicati alla “Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori” e alla “Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori”, se l'Assicurato accetta di escludere dalla copertura assicurativa ogni fattispecie inerenti le ipotesi di violazione del Codice della Strada per ebbrezza.